



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 73/2026/SRCPIE/PASP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Acheropita MONDERA	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario relatore
Dott.	Paolo MARTA	Primo Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Primo Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

nella camera di consiglio del 26 maggio 2026

VISTO l'art. 100, comma 2, Costituzione;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare l'art. 5, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11 Legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) ss.mm.ii.;

VISTA l'ordinanza n. 9 dell'11 febbraio 2026 del Presidente di questa Sezione;

VISTA la nota del 29 aprile 2026 prot. n. 5408, acquisita al protocollo di questa Sezione il 30 aprile 2026 al n. 3352, con la quale il Comune di Castelnuovo don Bosco ha trasmesso la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 28 aprile 2026;

VISTA l'ordinanza n. 15/2026/Agg. del 22 maggio 2026, con la quale la Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Relatore, Primo Referendario dott. Massimo BELLIN;

RITENUTO IN FATTO

Con nota del 29 aprile 2026 prot. n. 5408, acquisita al protocollo di questa Sezione il 30 aprile 2026 al n. 3352, il comune di Castelnuovo don Bosco ha trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 3 TUSP, a questa Corte la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 28 aprile 2026, avente ad oggetto: *"ACQUISIZIONE DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCIETARIA NELL'ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO S.C.A.R.L." MEDIANTE ACQUISTO PER ATTO TRA VIVI DALL'UNIONE DI COMUNI COMUNITÀ COLLINARE ALTO ASTIGIANO IN LIQUIDAZIONE"*.

Nella deliberazione in parola si premette:

«a. L'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l. ha per oggetto l'organizzazione dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica;

b. La suddetta Società svolge servizi di interesse generale per la promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio;

c. L'Unione di Comuni "Comunità Collinare Alto Astigiano", di cui questo Comune era parte, è stata posta in liquidazione a decorrere dal 1° gennaio 2024;

d. Tra le procedure di liquidazione vi è l'alienazione della quota societaria detenuta dall'Unione, per un valore nominale di euro 50,00».

Nella delibera viene «DATO ATTO che:

«a. è intenzione di questa Amministrazione acquisire il 50% delle quote in dismissione dall'Unione, pari a un valore nominale di euro 25,00;

b. l'acquisizione comporta il subentro negli oneri pregressi della società partecipata, corrispondenti per la quota parte (50%) a euro 1.200,00 per le quote sociali arretrate relative agli anni 2024 e 2025, oltre al 50% delle spese notarili di trasferimento; [...]

attualmente il Comune di Castelnuovo Don Bosco ha partecipazioni nelle società GAIA spa (che produce servizi in materia di smaltimento dei rifiuti) e GAL Basso Monferrato Astigiano (che agisce nell'ambito della gestione dei fondi europei volti all'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale e del Fondo Europeo Sociale devoluti dalla Regione Piemonte), servizi diversi da quelli erogati dall'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.».

Inoltre, viene «RILEVATO che l'acquisizione della quota di partecipazione, per un valore nominale estremamente contenuto (euro 25,00), unitamente al subentro negli oneri pregressi limitati e predeterminati, risulta economicamente conveniente e sostenibile per l'Ente, anche in rapporto ai benefici derivanti in termini di promozione del territorio e di incremento dell'attrattività turistica» e viene «PRECISATO che le somme di euro 25,00, per l'acquisto delle quote dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l., di euro 1.200,00 per le quote sociali arretrate relative agli anni 2024 e 2025 e di euro 821,58 per il 50% delle spese notarili di trasferimento, sono allocate nel Bilancio di Previsione 2026/2028, approvato con D.C.C. n. 52/2025».

Ciò premesso, con la deliberazione in parola viene stabilito:

«DI APPROVARE l'acquisto dall'Unione di Comuni Comunità Collinare Alto Astigiano in liquidazione di una quota di partecipazione societaria pari a nominali euro 25,00 dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l. [...]

DI PRECISARE che le somme di euro 25,00 per l'acquisto delle quote dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l., di euro 1.200,00 per le quote sociali arretrate relative agli anni 2024 e 2025 e di euro 821,58 per il 50% delle spese notarili di trasferimento, sono allocate nel Bilancio di Previsione 2026/2028, approvato con D.C.C. n. 52/2025».

CONSIDERATO IN DIRITTO

Occorre premettere che, come chiarito dalle Sezioni Riunite in sede di controllo di questa Corte, ove «la competente Sezione della Corte ritenga la documentazione trasmessa non completa o non chiara ovvero di dover acquisire ulteriori elementi al fine di valutare la ricorrenza dei requisiti prescritti dalla legge (in particolare, di sostenibilità finanziaria e di coerenza della scelta con i principi di efficacia, efficienza ed economicità) quest'ultima può chiedere, in sede istruttoria, ulteriori atti e/o delucidazioni»; ciò, in quanto, «proprio in considerazione delle conseguenze, dirette e indirette, del pronunciamento della Corte, l'interlocuzione con l'Amministrazione e/o la richiesta di eventuale integrazione documentale appaiono funzionali ad acquisire i pertinenti elementi valutativi, in particolare nei casi in cui gli atti trasmessi non siano sufficientemente

corredati dei dati necessari all'esame di competenza. Sul punto, va peraltro sottolineato che l'art. 3, comma 8, della legge n. 20 del 1994 conferisce un potere generalizzato alla Corte dei conti di richiedere alle Amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia che sia strumentale all'espletamento dei propri compiti di controllo (in tal senso si richiama anche l'art. 16 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214)» (SS.RR. contr., n. 16/2022).

Perciò, il Magistrato istruttore ha ritenuto di svolgere ulteriori approfondimenti, giacché nella deliberazione n. 14 del 28 aprile 2026 del Consiglio comunale si precisa, tra l'altro: *«il Comune di Castelnuovo Don Bosco ha partecipazioni nelle società [...] GAL Basso Monferrato Astigiano».*

Conseguentemente, è stata acquisita la visura camerale relativa al *"Gruppo di Azione Locale Basso Monferrato, Astigiano, Terra di tartufi Società cooperativa siglabile G.A.L. Basso Monferrato, Astigiano o G.A.L. BMA"*.

Da tale visura emerge che *«la società cooperativa ha adottato le norme delle società per azioni»* e che è avvenuto l'*«adeguamento dello statuto alla riforma del diritto societario introdotta dal D.Lgs. 17/01/2003 n. 6»*.

Inoltre, risulta che detta Società cooperativa detiene una quota di proprietà dell'*Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Società consortile a responsabilità limitata siglabile, ove consentito, "Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.ar.l."*.

Conseguentemente, in base a quanto esposto, il comune di Castelnuovo don Bosco detiene già una partecipazione indiretta dell'*Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.ar.l.*, per il tramite della società cooperativa *GAL Basso Monferrato Astigiano*.

In argomento, assume rilevanza determinante la pronuncia nomofilattica delle Sezioni Riunite in sede di controllo, con la quale è stato affermato che *«l'art. 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio.*

In questa prospettiva, come ritenuto dalla Sezione remittente, si giustifica l'obbligo, per l'amministrazione, di fornire analitica motivazione con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 TUSP), nonché sul piano della convenienza, economica e finanziaria, rispetto ad altre formule gestionali. Tali valutazioni non sarebbero riferibili a soggetti societari esistenti o partecipati dalla medesima amministrazione, traducendosi in una riedizione di scrutini che avrebbero dovuto essere già condotti in precedenza (come desumibile, indirettamente,

dall'art. 24, comma 1, del TUSP, che, nel definire i presupposti per la razionalizzazione straordinaria, che le Amministrazioni pubbliche hanno dovuto approvare all'entrata in vigore del Testo unico, imponeva di dismettere o razionalizzare le società costituite o acquisite in assenza delle motivazioni prescritte dall'art. 5, comma 1, del TUSP o non coerenti alla missione istituzionale dell'ente pubblico ex art. 4 TUSP, norme che, come noto, hanno sostituito, al loro volta, prescrizioni contenute nell'art. 3, commi 27 e seguenti, della legge n. 244 del 2007).[...]

L'assunzione della qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP, e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione» (SS.RR. contr., n. 19/2022/QMIG).

A propria volta, le Sezioni territoriali hanno affermato che, «alla stregua del criterio discrezionale avvalorato dalla citata deliberazione delle Sezioni Riunite, non può affermarsi che l'ente sia terzo rispetto alla società [...], essendone già socio (indiretto), per cui può concludersi che l'operazione in esame sia assimilabile a quelle operazioni straordinarie che sono escluse dall'ambito di applicazione del citato art. 5. Infatti, il Comune che incrementa la propria partecipazione ha, come più volte ribadito, già lo status di socio, seppure attraverso una partecipazione indiretta» (Sez. Sardegna, n. 58/2024).

Il Giudice contabile ha ritenuto la sostanziale analogia con quanto esaminato dalla citata delibera nomofilattica delle Sezioni riunite anche nel caso di acquisto, da parte di un ente locale, di una partecipazione diretta in una società già partecipata indirettamente, ove il medesimo ente locale deteneva una partecipazione in un consorzio costituito a seguito di specifica convenzione ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 il quale, a propria volta, possedeva una partecipazione diretta al capitale sociale della società pari ad appena il 2,72% (Sez. Emilia-Romagna, n. 10/2024).

Pertanto, in aderenza alla richiamata giurisprudenza, deve dichiararsi il non luogo a deliberare in relazione alla deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 28 aprile 2026 del Consiglio comunale di Castelnuovo don Bosco, pervenuta con nota del 29 aprile 2026 prot. n. 5408.

Restano comunque salvi i poteri di scrutinio della fattispecie, nell'esercizio delle ulteriori funzioni di controllo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo del Piemonte,

DICHIARA

non luogo a deliberare sull'istanza del 29 aprile 2026 prot. n. 5408, acquisita al protocollo di questa Sezione il 30 aprile 2026 al n. 3352, con la quale il Comune di Castelnuovo don Bosco ha trasmesso la deliberazione n. 14 del 28 aprile 2026 del Consiglio comunale, ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 5, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 175/2016;

DISPONE

- a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione della presente deliberazione al Comune di Castelnuovo don Bosco;
- a cura dell'Amministrazione richiedente, la pubblicazione della presente deliberazione sul proprio sito *internet* istituzionale entro cinque giorni dalla sua ricezione, in osservanza, dell'art. 5, comma 4, Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Così deliberato, nella camera di consiglio del 26 maggio 2026.

Il Relatore
Dott. Massimo Bellin

La Presidente
Dott.ssa Acheropita Mondera

Depositato in Segreteria il **29 maggio 2026**

Il Funzionario Preposto
Margherita Ragonese